



PROVINCIA DI FOGGIA

*REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI
E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI
AI SENSI DEL D.LGS. n. 192/05 e SS.MM.II., DEL D.P.R. n.
74/2013 e L.R. n. 36/2016*

Sommario

1. Ambito di Applicazione	4
2. Regolamento in attuazione dei seguenti riferimenti normativi	4
3. Definizioni	6
4. Impianti soggetti	11
5. Soggetti Responsabili	12
5.1 Responsabile dell'impianto termico.....	12
5.2 Terzo responsabile dell'impianto termico.....	13
5.3 Manutentore	15
5.4 Conduttore	15
6. Controllo e manutenzione degli impianti termici	16
7. Controllo di efficienza energetica.	16
8. Compilazione dei libretti d'impianto	18
9. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica	18
10. Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica	19
11. Bollino verde.	20
12. Accertamenti e Ispezioni	21
12.1 Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni.....	21
12.2 Oggetto dell'ispezione a cura della Provincia di Foggia	21
12.3 Accertamenti	22
12.4 Frequenza delle ispezioni	22
12.5 Esecuzione delle ispezioni	23
12.6 Impianti termici o generatori disattivati	27
12.7 Situazioni particolari.....	27
12.8 Tariffe delle ispezioni con addebito	28
13. Modifiche ed integrazione della documentazione	29
14. Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi	29
15. Trasmissione relazioni del rapporto di prova	30

16. Catasto degli impianti termici	30
17. Informazione	31
18. Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici 31	
19. Costituzione e funzionamento del tavolo tecnico	32
20. Rapporti con Enti locali e altre soggetti pubblici e/o privati.....	32
21. Sanzioni	33
22. Ravvedimento operoso.....	34
23. Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria.....	34
Allegato 1.....	35
Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica	35
Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde.....	36
Tabella C- Cadenza ispezioni (art. 9 c. 9 DPR 74/2013).....	36
Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito	36
Tabella E – Costi relativi al ravvedimento operoso per trasmissioni presentate con ritardo dal 30 al 60 gg successivo alla scadenza della presentazione dell'RCEE	37
Tabella F – Costi relativi al ravvedimento operoso per trasmissioni presentate con ritardo dal 61 al 90 gg successivo alla scadenza della presentazione dell'RCEE	37
Tabella G –Valori minimi consentiti del rendimento di combustione.....	37
Allegato 2.....	38
Allegato 3.....	39
Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico.....	39
Allegato 4.....	40
Comunicazione di nomina/revoca/decadenza/rinuncia del terzo responsabile	40
Allegato 5.....	41
Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio	41
Allegato 6.....	42
Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico	42
Allegato 7.....	43

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico	43
Allegato 8	44
Comunicazione sostituzione del generatore di calore	44

1. Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze affidate per legge alla Provincia di Foggia, relativamente a tutti i comuni della provincia con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, in materia di verifica e controlli sullo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione della Legge n. 10 del 09.01.1991, con il D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005, dalle disposizioni correttive ed integrative apportate dal D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006, entrambi recepiti dal Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27.09.2007, nonché regolamento d'attuazione D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 ed infine adeguato ai sensi del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 del D.M. 10.02.2014 alla L.R. n. 36 del 05.12.2016.
2. Il presente documento si pone pertanto l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza della Provincia di Foggia al fine di promuovere l'efficienza energetica degli edifici e la tutela dell'ambiente.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici e alle norme UNI e CEI emanate in attuazione della suddetta normativa.
4. Il territorio della provincia di Foggia ricade nella seguente classificazione climatica:

ZONA CLIMATICA	D
GRADI GIORNO	1.400 < comuni con GG ≤ 2.100
LIMITI MASSIMI ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI	12 ORE GIORNALIERE 01 NOVEMBRE – 15 APRILE

2. Regolamento in attuazione dei seguenti riferimenti normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio

1991, n. 10).

- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero. UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.
- Regolamento Regionale 27 settembre 2007, n.. 24 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale.
- Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di

recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"

- D.G.R. Regionale 2 agosto 2018, n. 1399 legge Regionale 5 dicembre 2016, N. 36 "Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla "Catasto energetico regionale". Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.
- D.G.R. Regionale 21 dicembre 2018, n. 2446 LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici. Rettifica dell'Allegato A e della Tabella A dell'Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018.

3. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono, le definizioni di cui al D.P.R. n. 74/2013 e L.R. n. 36/2016 ed al R.R. n. 24/2007 che qui si intendono integralmente riportate anche se non tutte materialmente trascritte, si intende per:

1. **Accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **bollino verde:** attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico, stabilito dall'Autorità competente di cui al precedente comma 17 applicato dal manutentore.
4. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
5. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
6. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
7. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
8. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;

9. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'*impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
10. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
11. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione e/o* riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
12. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'*impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
13. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
14. **generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
15. **gradi giorno** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
16. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
17. **impianto termico di nuova installazione** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;
18. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
19. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;

20. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
21. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
22. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
23. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti *dell'impianto termico*;
24. **occupante** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
25. **organismo esterno** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
26. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte *dell'organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione. I professionisti incaricati dei controlli sottoscriveranno apposita dichiarazione dell'inesistenza di motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi con i soggetti controllati.
27. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
28. **potenza termica convenzionale** di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kw;
29. **potenza termica del focolare** di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
30. **potenza termica utile nominale:** *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;
31. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore l'unità di misura utilizzata è il kW;

32. **proprietario dell'impianto** termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
33. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
34. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione;
35. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
36. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
38. **rendimento termico utile** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;
39. **responsabile dell'impianto termico**: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
40. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco *dall'impianto termico* centralizzato;
41. **scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *a/l'autorità competente* o *all'organismo esterno* a responsabile dell'impianto;

42. **servizi energetici degli edifici:**
- a. *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c. *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura il bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
43. **soggetto esecutore**: *autorità competente o organismo esterno* delegato all'esecuzione degli *accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici* degli edifici;
44. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
45. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente_ interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a. prodotto dalla *combustione*;
 - b. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - c. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - d. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
46. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
47. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
48. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
49. **unità di micro-cogenerazione**: unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

50. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

4. Impianti soggetti

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, tutti gli "impianti termici" individuali o centralizzati, installati sul territorio della provincia di Foggia, destinati alla climatizzazione invernale di singoli immobili o edifici di potenza termica utile nominale maggiore di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.
2. A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998 prot. n. 206312). Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
3. In ottemperanza di quanto previsto all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, ad integrazione dell'attività d'ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, degli impianti di climatizzazione, possono essere altresì soggetti alle disposizioni del presente regolamento, salvo ulteriori integrazioni della modulistica e dell'iter procedurale da parte del Dirigente del "Servizio Responsabile", la verifica della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici previsto all'art. 1. comma 44, Legge 23 agosto 2004, n. 239, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 40/04 dell'ALEG e s.m.i..
4. Alle disposizioni di cui al comma precedente non sono soggetti:
 - i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
 - i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
 - i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
 - i generatori di calore alimentati elettricamente.
5. Il fatto che i generatori di cui ai punti a), b), c), d) del comma precedente non siano soggetti alla verifica del "rendimento termico utile" o del "rendimento di combustione" non esenta il responsabile dell'impianto né dall'obbligo della manutenzione ordinaria c/o straordinaria né dagli accertamenti o ispezioni dell'ente competente previsti dal D. Lgs. n. 311/2006 (Ex D.Lgs. n. 192/2005).

5. Soggetti Responsabili

5.1 Responsabile dell'impianto termico

1. Il Responsabile dell'impianto termico è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 dei D.P.R. n. 74/2013 avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013 avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
- g) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- h) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 41. del paragrafo definizioni;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;

- nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- i) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
- j) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo "Accertamenti e Ispezioni" firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.
2. Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.
3. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
4. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'eventuale atto di **assunzione di responsabilità** da parte del terzo anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 74/2013 (vedi allegato 2), deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.
5. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche minime previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013, L.R. n. 36/2016, ecc.). Terminata la locazione il proprietario risponde dell'onere e delle connesse responsabilità del mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente da parte dell'occupante uscente.
6. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo al conduttore in locazione di consegnare al proprietario o al subentrante l'originale del libretto di impianto prescritto all'articolo 11. comma 9. del D.P.R. n. 412/93, debitamente aggiornato con eventuali allegati. In mancanza sarà obbligo del proprietario assolvere a tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento oltre che a corrispondere le sanzioni previste.

5.2 Terzo responsabile dell'impianto termico

1. Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, deve:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
 - b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
 - d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
 - e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati;
 - f) nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
2. Il terzo, eventualmente, nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro 10 gg. lavorativi la propria nomina alla Provincia di Foggia (amministrazione competente o l'organismo incaricato), secondo il modello di cui all'allegato 4.
 3. Il terzo responsabile comunica, entro 2 giorni lavorativi, alla Provincia di Foggia:
 - a) revoca, decadenza o rinuncia all'incarico stesso utilizzando l'allegato 4;
 - b) eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto utilizzando l'allegato 3.
 4. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
 5. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 4 comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

6. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

5.3 Manutentore

1. Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni di cui al paragrafo successivo con attrezzatura idonea, certificata e tarata, così come previsto dalla normativa.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

5.4 Conduttore

1. Il Conduttore, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
 - b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.
2. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.

6. Controllo e manutenzione degli impianti termici.

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.
2. Laddove la tipologia dell'impianto lo richieda, in quanto utilizzi gas fluorurati ad effetto serra di cui al D.P.R. 43 del 2012, le imprese devono possedere inoltre l'apposita certificazione F-Gas.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.
5. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto. Ai fini di un costante aggiornamento del catasto degli impianti termici provinciale è consigliato trasmettere al soggetto esecutore anche il rapporto di controllo e manutenzione.

7. Controllo di efficienza energetica.

1. Come stabilisce l'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 3 del presente allegato su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si effettua un controllo di efficienza energetica.
2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, come specificato nella Tabella A di cui all'allegato A del presente Regolamento.
3. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:
 - all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica. in modalità conforme agli allegati II, III, IV e V del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014.
5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al soggetto esecutore con la procedura indicata al paragrafo 16 "Catasto degli impianti termici".
6. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.
7. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica di cui all'allegato 1 Tab. A.
8. Al termine delle operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) conformi ai modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
9. Una copia del Rapporto (RCEE), di cui all'art 9 c. 2 del D.P.R. n. 74/2013, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto cui al comma 1, art. 6 del presente regolamento; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Provincia di Foggia per territorio (provincia di Foggia o l'organismo incaricato), con la cadenza indicata all'Allegato 1 Tab. A. Nel rapporto l'operatore, oltre a elencare le operazioni eseguite, deve indicare quelle eventualmente ancora da effettuare per garantire la sicurezza dell'impianto, distinguendole fra "raccomandazioni" (l'impianto può comunque restare in funzione) e "prescrizioni" (l'impianto non può restare in servizio fino a che le stesse non siano state eseguite). Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione del rapporto RCEE alla Provincia di Foggia deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.
10. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, dovranno, mediante operazioni di manutenzione, essere riportati entro i limiti previsti.
11. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
12. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
13. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

8. Compilazione dei libretti d'impianto

1. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" - per brevità "Libretto di impianto" (D.P.R. n. 74/2013, art. 7, c. 5), conforme ai modelli di cui al D.M. del 10/02/2014.
2. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità resa secondo il modello di cui all'allegato I dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, comprensiva degli allegati obbligatori. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, (scheda 1 dell'allegato I D.M. 10/02/2014), firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata al Soggetto Esecutore per i controlli ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. n. 412/93. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal manutentore in occasione delle operazioni periodiche programmate di controllo e manutenzione deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato

9. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

1. In qualunque occasione venga redatto, il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al soggetto esecutore con la procedura indicata al paragrafo 16 "Catasto degli impianti termici", entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.
2. Inoltre, in occasione delle scadenze di cui alla tabella A di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, il rapporto di controllo di efficienza energetica è corredato dal bollino verde di cui al paragrafo 11 del presente Regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, all'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella Tabella B di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento (Tab. B di cui all'Allegato 1: Costi del bollino verde).
4. Si conferma, in fase transitoria, il contributo del bollino verde statuito dalla Provincia di Foggia, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Regione Puglia, a sistema a regime, sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.

5. Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente on-line nel sistema del Catasto.
6. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
7. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto. Se l'incaricato non possiede una propria firma digitale, il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere firmato dall'impresa da cui dipende l'operatore medesimo purché resti evidenza di chi ha effettuato l'operazione di controllo e manutenzione dell'impianto.
8. La trasmissione dei rapporti di efficienza energetica può, in ogni caso, avvenire anche per il tramite delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Il rapporto tra il richiedente il servizio e l'Associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti.
9. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito nell'Allegato B del DPR n. 74/2013 (Tabella E - Valori Minimi Consentiti Del Rendimento Di Combustione), o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in Tabella B di cui all' Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).
10. Nel caso in cui si verificano una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà infatti automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte della Provincia di Foggia, con addebito dei costi a carico del responsabile dell'impianto secondo quanto riportato nella Tabella D dell'Allegato B (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito) del presente atto. Analogamente, l'impianto è assoggettato a visita ispettiva qualora l'invio telematico del rapporto di controllo di efficienza energetica sia stato omesso, risulti tardivo o se ne evinca il mancato rispetto delle corrette scadenze manutentive. L'addebito dei costi di ispezione saranno a carico del responsabile dell'impianto qualora esso stesso sia responsabile del verificarsi delle condizioni oggetto di visita ispettiva, diversamente il responsabile di impianto potrà avvalersi sul manutentore.

10. Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

1. Il manutentore per poter trasmettere per via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici con le modalità di cui al presente regolamento, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dalla Provincia di Foggia e dall'Organismo Incaricato.

A tal fine il manutentore deve presentare all'Organismo Incaricato:

- istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
- Certificato della Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
- elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura;

- D.U.R.C.;
 - Polizza assicurativa, con primaria impresa di assicurazione, che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di 500.000 Euro.
2. Sarà sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa tra la Provincia di Foggia, l'Organismo Incaricato, le Associazioni di categoria dei Consumatori e degli Installatori, che prevede l'assunzione di obblighi da parte dello stesso manutentore, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli massimi concordati.
 3. I manutentori che risulteranno iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito per le trasmissioni on-line della documentazione tecnica.
 4. Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione attraverso il proprio hosting dedicato, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico mantenuto entro 30 giorni dalla data del rapporto.
 5. Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.
 6. I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico controllato ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.
 7. Qualora in sede di ispezione venga riscontrato il mancato invio, da parte della ditta di manutenzione, di un rapporto di controllo di efficienza energetica e vengano altresì riscontrate ulteriori difformità nella documentazione la Provincia di Foggia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n°192/05 e ad effettuare la segnalazione alla Camera di Commercio.
 8. I bollini non possono essere in alcun caso venduti ai cittadini o alle ditte di manutenzione che non abbiano aderito all'iniziativa del bollino energetico.

11. Bollino verde.

1. Come stabilito all'art.10 del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4 c.6 della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici", è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. Tale contributo resta, in fase transitoria, quello stabilito dalla Provincia di Foggia, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Regione Puglia, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema.
3. Il pagamento del bollino avviene attraverso lo strumento del portafoglio digitale.
4. L'acquisizione dei bollini può altresì essere effettuata da parte delle Associazioni di Categoria dei manutentori comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui il manutentore intenda avvalersi. Tali Associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'Associazione di Categoria sarà demandato a specifiche intese tra le Parti. Qualora l'acquisizione avvenga da parte di una

Associazione, quest'ultima provvederà a caricare il titolo direttamente nel portafoglio elettronico del manutentore nel cui interesse il titolo è stato acquistato.

5. il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e valore stabilito con provvedimento di Giunta regionale. Come previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.
6. Il contributo del Bollino Verde andrà nelle casse della Provincia di Foggia per finanziare le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.

12. Accertamenti e Ispezioni

12.1 Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi *potenza termica utile nominale* non minore di 10 kW;
 - b) impianti *a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale*, in uno dei due servizi (*riscaldamento/raffrescamento*) non minore di 12 kW.
2. Come stabilisce l'art. 9 c.1 del DPR n. 74/2013, la Provincia di Foggia effettua gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
3. Ai sensi dell'art. 9 c. 5 del DPR n. 74/2013, in caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C dello stesso decreto e di non essere in possesso di abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa.

12.2 Oggetto dell'Ispezione a cura della Provincia di Foggia

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio* con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
2. *L'ispettore*, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel *pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

12.3 Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, *l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato al *soggetto esecutore* è sostitutivo dell'ispezione, fatte comunque salve le ispezioni a campione di cui al paragrafo 10.4 lett. g) del presente regolamento.
2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:
 - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37 /08;
 - b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;
 - c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.
3. La Provincia di Foggia o l'organismo incaricato, provvedono all'accertamento documentale di tutta la documentazione pervenuta e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari (difformità, anomalie, sicurezza, ecc.), pertanto invierà un avviso di accertamento nel quale saranno indicate le non validità e le omissioni, che non consentono di attestare la piena conformità dell'impianto alle norme di legge e alle tecniche di riferimento, nonché gli adeguamenti ritenuti necessari alla loro eliminazione.
4. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nei tempi indicati nel suddetto avviso, documentazioni o certificazioni idonee al superamento o alla integrazione della documentazione risultata non valida o dimostri di aver effettuato gli adeguamenti richiesti, la posizione dell'Utente potrà essere dichiarata sanata.

12.4 Frequenza delle ispezioni

1. Come stabilisce l'art. 9 c.9 del DPR n. 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica entro il termine di cui al paragrafo 7 punto 1 del presente Atto o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati dalla tabella G di cui all'allegato 1 del presente atto;
 - g) per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale e/o* alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, fermo restando quanto previsto all'art. 12.3, comma 1, verranno comunque effettuate ispezioni a campione nella quota massima del 2%, ogni 2 anni. Tale campione sarà selezionato assicurando il rispetto di criteri di equità, trasparenza e distribuzione territoriale. In caso di buon esito dell'ispezione a campione, l'onere relativo resterà a carico della Provincia di Foggia.
2. La Tabella C di cui all'allegato 1 del presente atto riporta schematicamente gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici.
 3. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come definita dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n.74/2013.

12.5 Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella Tabella D di cui all' Allegato 1 del presente atto a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione dell'*ispettore*, provvede a informare la provincia di Foggia per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.
5. L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. Con riferimento ai casi di "Rifiuto di Accesso" si provvederà a comunicare al Soggetto esecutore il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto. Il Soggetto esecutore assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e della eventuale sospensione della fornitura del gas naturale da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta del Comune, cui va incontro in caso di reiterato rifiuto.
6. *Il responsabile dell'impianto:*
 - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
 - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore previa intesa col manutentore stesso;
 - c) dovrà mettere a disposizione *dell'ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;
 - le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37 /08;
 - nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'*ispettore*.
7. *L'ispettore*
 - a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente paragrafo;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
 - 6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;
- b) non deve:
- 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti.
8. *L'ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.
9. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.
10. La mancanza del libretto di impianto e/o l'*accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.
11. In presenza di situazioni di pericolo immediato, *l'ispettore* prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso *l'organismo esterno* incaricato delle *ispezioni*, la Provincia di Foggia e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari

lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

12. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dalla Tabella E del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla *conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.
13. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dalla tabella G di cui all'allegato 1 del presente atto il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello Comunicazione sostituzione del generatore di calore.
14. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione sostituzione del generatore di calore attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..
15. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
16. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.
17. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 16 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.
18. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL) o a combustibile solido di potenza utile nominale complessiva compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) inviato, al soggetto esecutore, dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione. La Provincia di Foggia o l'organismo

incaricato, nell'arco temporale della durata di validità dei rapporti RCEE pervenuti, potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio, ispezioni a campione presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni pervenute.

19. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione immediata della fornitura di gas all'azienda distributrice.
20. Inoltre nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, l'ispettore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, dovranno corrispondere l'onere del controllo nella misura indicata nell'allegato 1 Tab. B per ogni generatore.

12.6 Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali *l'impianto termico e/o il generatore* non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.
4. La provincia di Foggia si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.
5. Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione alla Provincia di Foggia, al responsabile dell'impianto sarà addebitato il costo del controllo d'ufficio come indicato nella tabella D di cui all'allegato 1.
6. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto energetico regionale.

12.7 Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, *l'ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli

impianti termici ove operante o trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico*, l'*ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito indicato nella tabella D di cui all'allegato 1.
4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, l'*ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.
5. Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del D.P.R. n. 445/2000), comunicando l'assenza d'impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento documentale sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento dell'ispezione stessa. La provincia di Foggia si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.

12.8 Tariffe delle ispezioni con addebito

1. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo "Controllo di efficienza energetica" e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.
2. Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, entro i termini di scadenza prescritti nella tabella A di cui all'allegato 1, saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.
3. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
4. Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del condominio se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.
5. Le tariffe di ispezione con addebito sono definite nella Tabella D di cui all'Allegato B del presente Regolamento (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito).

6. Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.P.R. n. 412/93, in caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.
7. In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto. L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

13. Modifiche ed integrazione della documentazione

1. La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento, nonché quelle funzionali all'attuazione del presente regolamento potranno essere modificate con determinazione del Dirigente a cui fa capo il "Servizio Impianti termici".

14. Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi

1. Il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m. e il successivo D.P.R. n. 74/2013, prescrive che la Provincia di Foggia realizzi, con cadenza periodica, di cui all'allegato 1 Tab. A del presente Regolamento, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici.
2. Per l'effettuazione di detti controlli L'Ente si avvale della figura "d'ispettore/verificatore di impianti termici".
3. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato C al D.P.R. n. 74 /2013, nonché quelli di cui all'art. 6 della L.R. n. 36/2016, la provincia di Foggia in tal caso deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
4. L'ispettore deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. n. 74/2013, nonché quelli previsti all'art. 6 della L.R. n. 36/2016. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione.
5. L'affidamento dell'incarico diretto d'ispettore ad eventuali professionisti esterni, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente comma 3, avverrà tramite sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico contenente le condizioni generali e particolari cui deve sottostare il professionista.
6. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici. A tal fine la provincia di Foggia stabilisce inoltre che l'organismo esterno e il personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici non potranno essere in possesso di abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) lettere C, D, E sia in forma propria sia in qualsiasi altra forma associativa.
7. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
8. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.

9. L'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 2 art. 9 del D.l.gs. n. 192/05 e s.m.i..
10. I verificatori esterni, nominati dalla provincia di Foggia o dall'organismo incaricato dalla Provincia di Foggia, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento.

15. Trasmissione relazioni del rapporto di prova

1. I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi dall'ispettore/verificatore direttamente nel data base del Catasto Impianti e per conoscenza al Servizio Responsabile o all'organismo incaricato dalla provincia di Foggia che provvederà all'inserimento di tali dati nella sezione controlli del catasto degli impianti termici.
2. Nel caso in cui la provincia di Foggia affidi ad organismo esterno l'esecuzione dei controlli degli impianti termici, la trasmissione dei dati sarà eseguita oltre che su supporto cartaceo con cadenza bimestrale, anche su supporto informatico con cadenza settimanale.
3. Al fine di consentire la trasmissione dei dati su supporto informatico il Servizio Responsabile o l'organismo incaricato dalla provincia di Foggia o la Regione Puglia predisporrà un apposito software.
4. In quest'ultimo caso, qualora all'avvio del programma dei controlli non sia già stato predisposto l'apposito software, l'organismo esterno incaricato provvederà ad archiviare e trasmettere i dati su supporto informatico utilizzando programmi commerciali tipo Access, Paradox e DBase IV ecc..

16. Catasto degli impianti termici

1. La Regione Puglia anche attraverso una struttura espressamente delegata istituisce e gestisce il catasto unico regionale degli *impianti termici* degli edifici fruibile on-line, improntato a criteri di omogeneità e coerenza sull'intero territorio regionale anche relativamente alle procedure telematiche di comunicazione e gestione dei dati relativi agli impianti termici censiti.
2. Nel suddetto catasto i manutentori, tramite il *soggetto esecutore*, registrano gli impianti termici secondo le indicazioni della Regione. Gli impianti iscritti nel catasto regionale sono dotati di codice identificativo e targa.
3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
5. Il catasto deve permettere la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare la Provincia di Foggia parte dei soggetti preposti (*libretto di impianto, scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.*).
6. Nell'ambito della gestione del catasto, la Provincia di Foggia sarà tenuta:
 - a far confluire i dati relativi agli impianti censiti localmente, nel catasto energetico regionale;

- a caricare tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore al mese solare;
 - a validare le dichiarazioni, i rapporti di controllo, le installazioni ed i dati inseriti da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.
7. Il catasto deve consentire anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.
 8. Tutti i dati raccolti attraverso, i RCEE, rapporti di prova ed attività di verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti della Provincia di Foggia.
 9. Ai sensi dell'art. 9 del D.l.gs 192/05 e s.m.i. al fine di costituire o di completare il catasto degli impianti la Provincia di Foggia, può richiedere alle società distributrici di combustibile e/o di energia per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL. ecc..
 10. La Provincia di Foggia anche in accordo con la Regione Puglia stabilirà l'utilizzo di uno specifico software al quale dovranno accreditarsi i manutentori, gli ispettori e l'eventuale organismo esterno qualificato per l'inserimento dei dati necessari all'istituzione di un catasto unico impianti termici.

17. Informazione

1. La Provincia di Foggia attraverso *il soggetto esecutore* provvede, a progettare ed effettuare, una campagna di informazione strutturata e reiterata nel tempo che consenta all'utenza così come alle imprese di manutenzione di comprendere non solo la nuova normativa ma anche il ruolo e le diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del presente provvedimento.

18. Relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici

1. Al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo degli impianti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, la Provincia di Foggia trasmette alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia, di seguito Regione Puglia, una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE.
2. Allo stesso modo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.
3. Sulla scorta delle relazioni di cui ai commi precedenti, la Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

19. Costituzione e funzionamento del tavolo tecnico

1. La Provincia di Foggia costituisce il tavolo tecnico per gli impianti termici. Esso è costituito da:
 - a. due rappresentanti dell'Ente Provincia (di cui uno è il dirigente delegato alle questioni energetiche);
 - b. un rappresentante dell'organismo esterno di cui al successivo art. 20;
 - c. un rappresentante della CCIAA della provincia di Foggia;
 - d. un rappresentante del punto di diffusione UNI istituito presso l'Università degli Studi di Foggia;
 - e. un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
 - f. un rappresentante delle associazioni di categoria "impiantisti e manutentori di impianti termici" presenti nel territorio oggetto del presente regolamento.
2. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti al tavolo.
3. Il dirigente dell'Ente Provincia, o un suo delegato, presiede il tavolo tecnico e lo convoca su richiesta di anche uno solo dei suoi partecipanti. In assenza di convocazioni specificamente richieste, il tavolo tecnico si riunisce una volta all'anno per perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. monitoraggio qualitativo del servizio reso alla popolazione;
 - b. indagine sull'andamento dei prezzi richiesti per lo svolgimento delle attività di messa a norma degli impianti termici;
 - c. aggiornamento e miglioramento del testo del regolamento e dei suoi allegati per il sopravvenire di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, oppure al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio;
 - d. definizione e aggiornamento delle procedure di attuazione del regolamento finalizzato alla loro semplificazione a vantaggio della popolazione;
 - e. definizione e aggiornamento di altri aspetti ritenuti pertinenti.
4. In relazione all'attività di cui al punto "c", l'individuazione e l'eventuale messa in uso di nuova modulistica è approvata con determinazione del dirigente della Provincia di Foggia delegato alle questioni energetiche.
5. Tutte le indicazioni che emergono dal tavolo sono proposte all'attenzione della Provincia di Foggia, che può eventualmente decidere di recepirle nei modi e nelle forme più opportune.

20. Rapporti con Enti locali e altre soggetti pubblici e/o privati

1. La Provincia di Foggia favorisce la collaborazione con gli Enti e gli altri soggetti pubblici e/o privati attivi nel settore degli impianti termici. In particolare:

- a. invita i Comuni a collaborare relativamente agli aspetti connessi alla conformità degli impianti e alla tutela della pubblica incolumità;
- b. dialoga con i soggetti erogatori di risorse energetiche ai fini della costituzione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
- c. interloquisce con i Vigili del Fuoco (VVF) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per condividere le informazioni relative all'esistenza di eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento dell'attività oggetto del presente regolamento.

21. Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. (allegato 2) si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede la Provincia di Foggia.
2. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La Provincia di Foggia che riceve il rapporto di cui al comma 1 esegue i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e applica le sanzioni amministrative di cui ai seguenti commi 4, 5 e 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
4. Le sanzioni previste sono dettagliatamente riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.
5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede la Provincia di Foggia nelle sue articolazioni funzionali competenti in materia.
6. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.
7. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista la Provincia di Foggia diffida il responsabile di impianto a effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida, la Provincia di Foggia provvede a irrogare la sanzione.
8. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze tecniche in ordine alla manutenzione e conduzione in sicurezza degli impianti la Provincia di Foggia può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato all'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dal D.Lgs. n. 192/2005 rispetto all'importo totale calcolato proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza e, al contempo, obbliga il soggetto responsabile a dare attuazione entro un termine perentorio agli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. In caso di mancata attuazione dei suddetti interventi entro il termine previsto, la Provincia di Foggia applica il restante importo della sanzione.
9. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. n. 689/1981, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

10. Per tutte le sanzioni il titolare dell'azione è la Provincia di Foggia da cui dipende il Soggetto esecutore. I proventi spettano esclusivamente alla Provincia di Foggia. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.
11. La Provincia di Foggia, sulla base dell'accertamento contenuto nel verbale di ispezione, procederà alla contestazione della violazione tramite notifica dei suoi estremi nei termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81 chiedendo altresì il pagamento in ragione di quanto espressamente indicato per ogni specifica violazione. Qualora non sia effettuato il pagamento previsto entro 60 gg. dall'avvenuta notifica, la Provincia di Foggia, in conformità all'art. 18 L. n. 689/81 provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento contenente l'importo dovuto per la violazione, nonché le spese del procedimento con indicazione degli estremi del conto corrente postale r/o bancario sui cui effettuare il versamento. Trascorsi i 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza senza che sia stata versata la somma ingiunta e senza che sia stata proposta l'impugnazione, la stessa costituisce titolo esecutivo e verrà trasmessa al Settore competente della Provincia di Foggia per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
12. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere utilizzati dalla Provincia di Foggia per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni, di cui all'art. 8 comma 12 legge Regionale n. 36/2016.

22. Ravvedimento operoso

1. I manutentori dovranno presentare il RCEE entro e non oltre 30 gg. dalla scadenza prevista.
2. A parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 7b, 11 e 25 si stabilisce quanto segue:
 - 2.a. I responsabili di impianti che provvederanno alla presentazione del RCEE dopo 30 gg. ed entro 60 gg. dalla scadenza prevista, potranno effettuare la consegna del predetto modello versando un supplemento così come quantificato nella tabella E dell'allegato 1.
 - 2.b. I responsabili di impianti che provvederanno alla presentazione del RCEE dopo il 60 gg. ed entro 90 gg. dalla scadenza prevista, potranno effettuare la consegna del predetto modello versando un supplemento così come quantificato nella tabella F dell'allegato 1.
3. Qualora il responsabile dell'impianto non provvedesse a versare entro i termini innanzi indicati il ravvedimento l'impianto sarà automaticamente soggetto ad ispezione a pagamento.

23. Entrata in vigore - Norma di rinvio e transitoria

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991, del D.P.R. n. 412/1993, del D.P.R. n. 551/99, D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006, D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i., D.M. 10.02.2014 e del L.R. n. 36/2016.
2. Il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 21.12.2009 è sostituito dal presente.
3. Le scadenze temporali e gli importi previsti nelle tabelle A,B,C,D,E e F dell'allegato 1 potranno essere modificati, per esigenze normative o finanziarie, attraverso un atto Dirigenziale.

Allegato 1

Tabella A- Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni)	Tipo di rapporto controllo efficienza
Impianti con generatori di calore a fiamma Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni	2	
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
Impianti alimentati da Teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi		$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V

Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	20
	$35 \leq P < 100$	40
	$100 \leq P < 350$	100
	$P \geq 350$	200
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	100
	$50 \leq P_{el} < 1000$	150
	$P_{el} \geq 1000$	300

Tabella C- Cadenza ispezioni (art. 9 c. 9 DPR 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
	Tutti (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$
$P \geq 100$			Ispezioni ogni 4 anni
Cogenerazione e teleriscaldamento		$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150
	$35 \leq P < 100$	250
	$100 \leq P < 350$	350
	$P > 350$	400
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	350
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400
	$P_{el} \geq 1000$	600

Tabella E – Costi relativi al ravvedimento operoso per trasmissioni presentate con ritardo dal 30 al 60 gg successivo alla scadenza della presentazione dell’RCEE

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	10≤P< 35	10
	35≤P<100	20
	100≤P<350	50
	P≥350	100
Micro-cogenerazione e cogenerazione	P _{el} <50	50
	50≤ P _{el} <1000	75
	P _{el} ≥1000	150

Tabella F – Costi relativi al ravvedimento operoso per trasmissioni presentate con ritardo dal 61 al 90 gg successivo alla scadenza della presentazione dell’RCEE

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	10≤P< 35	20
	35≤P<100	40
	100≤P<350	100
	P≥350	200
Micro-cogenerazione e cogenerazione	P _{el} <50	100
	50≤ P _{el} <1000	150
	P _{el} ≥1000	300

Tabella G –Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	82 + 2 Log Pn
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	84 + 2 Log Pn
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	84 + 2 Log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	87 + 1,5 Log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	91 + 1 Log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	89 + 2 Log Pn
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di	dall'8 ottobre 2005	87 + 2 Log Pn
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	77 + 2 Log Pn
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	80 + 2 Log Pn

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Allegato 2

ELENCO DELLE NON CONFORMITA' DOCUMENTALI RISCOINTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI E CENTRALIZZATI, ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO.		TABELLA SANZIONI								Tempo massimo per adeguamento e/o per trasmettere Documentazione/Dichiarazione/trasmissione, ecc.	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE	SANZIONI PREVISTE DALLE NORME			
NON CONFORMITA' DOCUMENTALI E O MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI PROFESSIONALI		Responsabile Impianto o Terzo Resp.				OPERATORE/MANUTENTORE										
Cod. Generale	Cod. Rapp. Ispez.	P< 35 KW	35≤ P≤ 116 KW	116<P≤ 350 KW	P>350 KW	P< 35 KW	35≤ P≤ 116 KW	116<P≤ 350 KW	P>350 KW							
D1	7.a	Assenza delle operazioni di controllo e manutenzione da parte del proprietario o conduttore dell'immobile, dell'amministratore del Condominio o dell'eventuale terzo responsabile (art. 7, comma 1 - D.Lgs. 192/2005)		€ 500,00	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00					30 gg	art.7 DPR 74/2013 - Sanz. D.Lgs 192 - art. 15 c. 5 e L.R. 36/2016 - art. 8, c. 3	500 - 3000		
D2	7.b	Mancata redazione o compilazione non corretta del rapporto di manutenzione R.C.E.E. o RCM da rilasciare all'utente debitamente sottoscritto, dopo le operazioni di manutenzione di cui all'art. 7, c. 2 D.Lgs. 192/2005					€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00		60 gg	art.8 c.5 - DPR 74/2013, - Sanz. D.Lgs 192 - art. 15 c. 6 e L.R. 36/2016 - art. 8, c. 4	1000 - 6000	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.	
D3	4.a	Assenza libretto d'impianto (modelli secondo il D.M. 10/02/2014)		€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 600,00					60 gg	art.7, c. 5 - DPR 74/2013, Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. a)	100 - 600		
D4	4.b	Libretto d'impianto non compilato durante le operazioni di controllo e manutenzione o non compilato correttamente					€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 600,00		60 gg	art.7, c. 5 - DPR 74/2013, Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. a)	100 - 600		
D5		Mancato invio della scheda identificativa dell'impianto all'ente di controllo (allegato al libretto d'impianto)per ogni nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione generatore di calore					€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 600,00		30 gg	DPR 412/93 - art. 11, c. 11 - Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. b	100 - 600	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.	
D6		Mancato invio del rapporto di manutenzione R.C.E.E. (entro la scadenza periodica prevista dall'autorità competente dei controlli) o non allegare copia al Libretto d'impianto dell'utente e compilazione dei dati sul libretto		€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00					30 gg	All. L. c.14-15 D.Lgs 311/06 - Art. 4, c. 3 DPR DPR 74/2013 - Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. d	50 - 300	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.	
D7		Mancata comunicazione all'ente di controllo di nomina, revoca o decadenza incarico di terzo responsabile d'impianto, o di variazione di consistenza o della titolarità dell'impianto, nei tempi previsti dall'art. 6 c.5 del D.P.R. 74/2013 (rispett. te: Nomina entro 10gg, revoca o decadenza entro 2gg.), utilizzando il modello in appendice allegato al libretto di impianto.		€ 100,00	€ 200,00	€ 350,00	€ 600,00					10 gg	art. 6 c.5 del D.P.R. 74/2013 - D.M. del 10/02/2014 - Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. c	100 - 600		
D8		Mancata comunicazione all'ente di controllo, da parte dell'amministratore di Condominio della nomina, revoca o dimissioni incarico di amministratore di condominio (entro 2-10 gg).		€ 100,00	€ 200,00	€ 350,00	€ 600,00					10 gg	art. 6 c.5 del D.P.R. 74/2013 - Sanz. L.R. 36/2016 - art. 8, c. 5, lett. e	100 - 600		
D9	4.c	Assenza della dichiarazione di conformità dell'impianto o documento equivalente per mancato rilascio della stessa da parte dell'installatore (ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DM 22 gennaio 2008, n. 37)					€ 250,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00		60 gg	Art. 7 comma 1, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - Sanz. Art. 15 comma 1, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, -<Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza.	
D10	4.c	Assenza della dichiarazione di conformità dell'impianto per indisponibilità temporanea (dichiarazione rilasciata dall'installatore ma non presentata dal resp. dell'impianto al momento dell'ispezione) per un tempo superiore al tempo concesso dall'ente di controllo (60 gg.) per fornire suddetta Dichiarazione di conformità o dichiarazione equivalente.		€ 25,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00					60 gg (Tempo max per trasmettere la documentazione x evitare l'applicazione della sanzione)	Prescrizione dell'ispettore + Dichiarazione del resp. dell'impianto	Art. 7 comma 1, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 -<Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500	
D12		Assenza formale (forma scritta firmata) di accettazione e assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile dell'impianto da consegnare al proprietario (da indicare nella scheda 3 del libretto d'impianto).					€ 250,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00		30 gg	DPR 412/93 - art. 11, c. 1 - Legge 10/91 art. 34, c. 5 - D.Lgs 192 - art. 15 c. 5 - art.6 c.3 del D.P.R. 74/2013).<Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500		
D13		Mancato possesso di requisiti di terzo responsabile e/o non abilitato ad effettuare installazioni/manutenzioni e controlli su impianti termici					€ 250,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00		30 gg	D.P.R. 412/1993 art.1 - DPR 551/99 art. 7, D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - art.3-4 - DPR 74/2013, art. 6 c.1 - Sanz. D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - art. 15 c. 2 -<Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500		
D14		Mancato possesso dell'apposito patentino per la conduzione impianti termici con potenza nominale superiore a 232 KW (art.287 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)						€ 46,00	€ 46,00			30 gg	art.288 - c. 7 D.Lgs 152/2006	15 - 46		
D15		Mancato possesso di requisiti di terzo responsabile per impianti termici con potenza nominale superiore a 350 KW per la quale è necessario possedere certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9000 per attività specifica o iscrizione all'albo nazionale costruttori - categoria gestione a manutenzione impianti, attestazione rilasciata ai sensi del c.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.					€ 250,00	€ 150,00	€ 350,00	€ 500,00		30 gg	DPR 551/1999 art. 7 e s.m.i. E D.P.R. 74/2013 art. 6, c. 8. -<Art. 4 Sanz. art. 9 let. a) Reg.Com.>	25 - 500		
SAE-16	9.c	Rendimento di combustione inferiore al minimo di legge (UNI 10389) per cause imputabili al Responsabile d'impianto		€ 516,46	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.582,28					30 gg	Art. 31, c. 1, Legge 10/91 -> Sanz. art. 34, comma 5, Legge 10/91	516,46 - 2582,28		
SAE-17		Gravi difformità sulla linea di alimentazione combustibile (fuori norma);										30 gg + Diffida all'uso	Legge 1083 del 6/12/1971 art.5	103 - 2065		
SAE-26		Mancato rispetto del D.Lgs 152 /2006 (rendimento di combustione inferiore ai limiti consentiti e conduzione errata degli impianti per P>35 KW) per cause imputabili al manutentore						€ 516,46	€ 1600,00	€ 2582,00		30 gg	art.288 - D.Lgs 152 /2006 (sanz. da € 516 a € 2582)			
SAE-27		Mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui a all'art. 286, comma 1 del D.Lgs 152 /2006		€ 516,46	€ 1600,00	€ 2582,00		€ 516,46	€ 1600,00	€ 2582,00		30 gg	art.288 - D.Lgs 152 /2006 (sanz. da € 516 a € 2582)			
SAE-28		Mancato rispetto dell'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione di calore e di termoregolazione dell'impianto centralizzato al fine di ripartire le spese in conformità dell'art.9, comma 5, lettera d., del D.Lgs 102/2014 (a carico del responsabile dell'impianto o terzo responsabile)		€ 500,00	€ 800,00	€ 1500,00	€ 2000,00					60 gg	art.16-c. 8 D.Lgs 102 /2014 (sanz. da € 500 a € 2500)			
SAE-29		Mancata installazione di contabilizzazione del calore e relativa termoregolazione all'interno della singola unità immobiliare ai sensi del D.Lgs 102/2014 Art. 9 comma 5 lettera b) e c) - (a carico del singolo condomino ove obbligato)		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					60 gg	art.16-c. 6 e c. 7 D.Lgs 102 /2014 (sanz. da € 500 a € 2500)			

Modalità di adeguamento delle anomalie riscontrate			
1.	Nel caso siano riscontrate, all'atto del controllo, una o più non conformità alle vigenti normative in materia di impianti termici, al responsabile dell'impianto potrà essere concesso, a giudizio dell'ispettore, un tempo di adeguamento per la messa a norma non superiore a 60 giorni.	4.	Ad adeguamento eseguito, il responsabile dovrà dare comunicazione all'Ufficio Verifiche Impianti Termici del Comune di Manfredonia inviando, tramite Raccomandata A/R o mezzo PEC, la "Dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico" rilasciata dall'ispettore al momento del controllo.
2.	Il tempo di adeguamento sarà direttamente commisurato alla complessità degli interventi da eseguire ed inversamente alla pericolosità delle anomalie riscontrate.	5.	La dichiarazione dovrà essere debitamente firmata e compilata in ogni sua parte. Ove necessario o specificatamente richiesto, alla "dichiarazione di adeguamento dell'impianto termico", dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'aver avuto messa a norma dell'impianto.
3.	Il numero di giorni concessi per procedere all'adeguamento sarà riportato sul verbale.		

Allegato 3

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs
192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Vian°

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari akW

Dalla data del

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc P. IVA.....

Occupante Cod. Fisc P. IVA.....

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia ,

Data.....

Firma ..

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Allegato 5

Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via..... Città

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a

In qualità di P. IVA

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio: di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in (.....) Via n

Dalla data del

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di: di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

Sito in via..... Comune di Provincia.....

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari akW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo.....

Telefono..... Cellulare.....Fax

E-mail

Nominativo del fornitore di energia

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile

Allegato 6

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs

192/05

Ufficio.....

Via

Città

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia.....

Via n°.....

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.....

Proprietario Cod. Fisc.....

Terzo Responsabile, legale rappresentante della DittaP.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra oppure

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello..... Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello..... Matricola dell'impianto di cui sopra
è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il

contatore Firma

Allegato 7

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs

192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Vian°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc Proprietario Cod. Fisc

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data
.....N°

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante;
- Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato;

Oppure

- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.M. 37/08;

Allegato 8

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità competente Organismo esterno per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs

192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di: Occupante Cod. Fisc..... Proprietario Cod. Fisc

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA.....

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra oppure

Che il Generatore n°Costruttore Modello..... Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n°Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n°Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n°Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma.....

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità